



COMUNE DI CORATO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 83 del 21/11/2023

OGGETTO:
APPROVAZIONE DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO EX L.R. 24/2015 E SS.MM.II..

L'anno 2023, il giorno ventuno del mese di Novembre, con prosieguo di seduta nella Sala Consiliare della Casa Comunale, il Consiglio Comunale, legalmente convocato con appositi inviti, si è riunito in **sessione straordinaria** seduta di **Prima convocazione**.

Presiede la Dott.ssa **Valeria Mazzone**, nella sua qualità di Presidente eletto.

Partecipa ed assiste il Segretario Generale, **Dott.ssa Marianna Aloisio**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risultano presenti i componenti del Consiglio contraddistinti nel seguente prospetto con i numeri progressivi ed assenti i consiglieri non contrassegnati.

N.	Nome	Presenza
1	DE BENEDITTIS CORRADO NICOLA - Sindaco	SI
2	ADDARIO ALDO	SI
3	ARSALE MICHELE	SI
4	AVELLA FRANCO	SI
5	BOVINO MICHELE	
6	BOVINO VITO	SI
7	BUCCI LEONARDO	SI
8	COLONNA CARLO	SI
9	DE BENEDITTIS ANTONELLA	SI
10	DIAFERIA GABRIELE	
11	DI BARTOLOMEO GIUSEPPE	SI
12	D'IMPERIO GIULIO	SI
13	D'INTRONO NADIA GLORIA	
14	FIORE CATALDO	SI
15	FUZIO GAETANO	SI
16	MASCOLI SALVATORE	SI
17	MASTRODONATO VINCENZO	SI
18	MAZZONE VALERIA	SI
19	PALMIERI ALESSANDRO	SI
20	PERRONE LUIGI	SI
21	PISICCHIO DOMENICO	SI

22	SALERNO IGNAZIO	SI
23	TAMBONE ELISEO	SI
24	TARANTINI BENEDETTO	SI
25	TORELLI MASSIMO	SI

TOTALE PRESENTI: 22

TOTALE ASSENTI: 3

Essendo i presenti nel numero di 22 in prima convocazione, l'Assemblea è legale a mente dell'art. 19 del vigente Statuto Comunale.

SEDUTA PUBBLICA

Assessori presenti: Addario Felice, Addario Luisa, Bucci Concetta, Marcone Beniamino, Sciscioli Gennaro, Sinisi Vincenzo.

La Presidente introduce il punto 4 all'o.d.g. ad oggetto: **Approvazione Documento Strategico del Commercio ex L.R. 24/2015 e ss.mm.ii.**

Si dà atto che **si allontanano i Consiglieri Pisicchio Domenico e Bovino Vito.**

Su richiesta dell'Assise, la Presidente pone in votazione palese per alzata di mano la sospensione dell seduta, approvata, alle ore 20:10, dai 20 presenti e votanti.

Alle ore 20:25, previa appello nominale da parte del Segretario, riprendono i lavori del Consiglio. Sono presenti in aula n. 21 Consiglieri. Risultano assenti i Consiglieri Bovino Michele, Diaferia Gabriele, D'Introno Nadia Gloria, Salerno Ignazio.

Sono presenti gli Assessori Addario Felice, Addario Luisa, Bucci Concetta, Sciscioli Gennaro.

La Presidente comunica che il Consigliere Diaferia Gabriele è assente per motivi di salute.

Si dà atto che **entra in aula il Consigliere Salerno Ignazio.**

Entrano in aula gli Assessori Marcone Beniamino e Varesano Antonella.

La Presidente cede la parola all'Assessore Bucci Concetta che relaziona in merito alla proposta di deliberazione agli atti e cede poi la parola al Dirigente Avv. Sciscioli per approfondimenti.

Il Dirigente chiarisce che il Documento Strategico è un corpus iuris unico, in quanto unisce i vari regolamenti che prima esistevano per le varie attività e attribuivano la competenza autorizzativa a diversi uffici comunali. Inoltre, questo Documento semplifica le procedure con il portale. E' un Documento fondamentale che consentirà di accedere agli imminenti fondi regionali dedicati soprattutto al centro storico per il rilascio del commercio, anche perchè il DUC istituito con la Giunta Mazzilli non poteva funzionare perchè mancava il Documento Strategico.

E' un Documento che recepisce i principi comunitari ed è uno strumento dinamico pronto a recepire modifiche in corso d'opera.

Chiede la parola il Consigliere Di Bartolomeo Giuseppe che, sottolineando l'importanza di questo Documento Strategico per chiarezza alle norme e semplificazione nelle procedure, preannuncia voto favorevole.

Il Consigliere Salerno Ignazio chiede chiarimenti in merito ad eventuali aree più vicine al centro, idonee per un eventuale spostamento del mercato.

L'Assessore Bucci afferma che trattasi di ipotesi tutta da valutare e per questo ci si è riservati un approfondimento per individuarne la collocazione, laddove possibile.

Chiede la parola il Consigliere Bovino Vito ed evidenzia la necessità di dare un indirizzo agli uffici in particolare sul regime dei controlli, importante nel settore commerciale, perchè tutela il consumatore, ma anche le attività commerciali che si attengono alle norme.

Chiede la parola la Consiglieria De Benedittis Antonella che, preannunciando voto favorevole, sottolinea l'importanza di questo Documento Strategico e l'ottimo risultato raggiunto facendo lavoro di squadra anche con gli operatori commerciali.

Il Consigliere Mastrodonato Vincenzo ringrazia tutti coloro che hanno collaborato a questo Documento Strategico del Commercio, compreso la Consulta dello Sviluppo Economico.

Il Consigliere Addario Aldo è compiaciuto della partecipazione di tutte le Associazioni di categoria. Afferma che è stato un lavoro intenso anche per la semplificazione di alcune procedure. E' altresì compiaciuto del fatto che a breve si possa partecipare al bando DUC, in modo da ottenere ulteriori risorse per sfruttare ulteriori sinergie, perchè il commercio è anche vita sociale ed economica. Evidenzia la necessità di valutare lo spostamento del mercato in centro, sollecitato dalla popolazione, perchè rivitalizza non solo il mercato ma anche tutte le altre attività commerciali. Preannuncia voto favorevole.

Interviene l'Assessore Bucci ed afferma che è sì importante il controllo, ma si tende a regolarizzare prima di applicare sanzioni. Questo Documento serve per mettere ordine e dare una disciplina uniforme per tutti.

Interviene, infine, il Sindaco che ringrazia l'Assessore allo Sviluppo Economico e alle attività produttive per il lavoro di tessitura svolto. Evidenzia che questo è il primo Documento Strategico di cui si dota la Città di Corato, dando al Commercio regole certe, importanti anche per il rilancio del Commercio. Manifesta l'intenzione di favorire l'apertura di negozi che puntino sulla qualità, soprattutto nel centro storico. Si vuole puntare anche alla riqualificazione di Corso Garibaldi, Corso Cavour e Via Duomo.

Gli interventi sono integralmente riportati nell'allegata trascrizione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La Presidente, a questo punto, pone in **votazione** la **proposta di deliberazione** agli atti del C.C., previa verifica dei presenti confermata mediante sistema elettronico nel numero di 22.

Eseguita la votazione, con lo stesso sistema elettronico, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 22

VOTI FAVOREVOLI N. 22

In base a tale risultato, il C.C. adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO EX L.R. 24/2015 E SS.MM.II..

La L.R. 24/2015 “Codice del Commercio”, così come modificata dalla successiva L.R. 12/2018, all’art.12 testualmente dispone:

“I Comuni per l’esercizio delle funzioni di loro competenza, consultate le organizzazioni di cui all’articolo 3, si dotano attraverso un atto unico o con più provvedimenti fra loro coordinati, del documento strategico del commercio e delle norme previste dal presente articolo.

2. Il Documento strategico del commercio ha i seguenti contenuti minimi:

a) un’analisi dello stato del commercio costituita almeno da:

1) una quantificazione del fenomeno commerciale comprendente gli esercizi di vicinato suddivisi per settore merceologico, la localizzazione e la classificazione di ciascuna media e grande struttura esistente, la consistenza dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere con relative date e aree di svolgimento, la dotazione di pubblici esercizi, di rivendite di giornali e riviste e dei distributori di carburante;

2) la mappatura delle possibilità di insediamento di strutture commerciali e dei distributori di carburante, delle relative condizioni normative e requisiti di insediamento previste dagli strumenti urbanistici vigenti;

b) una valutazione dei problemi del commercio, con riferimento alle diverse zone del comune e alle diverse tipologie di attività e dell’adeguatezza delle previsioni di insediamento di medie e grandi strutture di vendita;

c) l’individuazione delle eventuali aree da sottoporre a misure di incentivo di cui di cui all’articolo 13;

d) le linee di intervento per la soluzione delle criticità individuate”.

Il successivo comma 4, sempre relativamente ai contenuti del D.S.C., aggiunge:

“Il Comune definisce:

a) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale, i parametri per la graduazione e le modalità attuative delle aree urbanisticamente idonee per l’insediamento di medie strutture di vendita e delle strutture di interesse locale. Le previsioni sono articolate secondo i settori merceologici, le tipologie dimensionali e le modalità insediative;

b) gli strumenti di promozione e sviluppo del commercio definiti all’articolo 13;

c) le direttive e gli indirizzi per l’insediamento e il funzionamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendite giornali e riviste e di distributori di carburante;

d) i parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche costituiti da:

1) le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di nuove fiere e mercati, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione, il numero e le dimensioni dei posteggi;

2) le eventuali determinazioni di carattere merceologico;

3) la definizione di eventuali priorità integrative nelle assegnazioni dei posteggi;

4) la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori, compresa la possibilità di affidare ad associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a essi collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato;

5) le determinazioni in materia di posteggi per gli operatori appartenenti a categorie particolari di cui all’articolo 30, comma 8, della presente legge e per i produttori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001;

6) le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante compresa l’individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l’esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari;

7) la determinazione delle giornate di svolgimento delle fiere e dei mercati con riferimento alla loro eventuale stagionalità, agli orari di vendita, alle eventuali sospensioni nelle giornate festive e dei mercati straordinari;

8) le determinazioni per il pagamento dei canoni per l’occupazione di aree pubbliche nonché eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate;

e) i comuni emanano inoltre regolamenti per le fiere e i mercati contenenti:

1) la cartografia dei posteggi con l’indicazione del loro numero progressivo e dell’eventuale destinazione merceologica;

2) le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;

3) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;

4) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;

5) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;

6) le norme atte a promuovere una maggiore informazione e tutela dei consumatori;

f) per mercati con oltre cinquanta posteggi e per le fiere con oltre cento posteggi è obbligatoria:

l'approvazione del regolamento di cui alla lettera e)".

Oltre a quanto prescritto dal citato art. 12 della L.R. n.24/2015, l'art.7 del R.R. n.11/2018 prevede ulteriori contenuti aggiuntivi del documento strategico del commercio, in conformità con la seguente disciplina:

1. *"I comuni adottano, con la consultazione delle associazioni dei consumatori, le organizzazioni imprenditoriali del commercio e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti previste dall'articolo 3 della legge, il documento strategico previsto dall'articolo 12 della legge per uno sviluppo sostenibile delle attività commerciali.*

2. *La programmazione del settore commerciale tiene conto della pianificazione urbanistica, paesaggistica e delle politiche generali di regolamentazione del territorio che possono interagire per conseguire l'obiettivo dell'assetto ottimale dal punto di vista territoriale, economico e sociale.*

3. *Il Documento strategico del commercio:*

a. *contiene le motivate ragioni di utilità sociale finalizzate a garantire la riqualificazione e valorizzazione del tessuto urbano attraverso uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche;*

b. *assicura una offerta per il consumatore varia ed articolata di beni e servizi;*

c. *analizza le possibili interrelazioni con le altre componenti territoriali, economiche e sociali;*

d. sostiene la crescita, il ricambio e la diversificazione delle attività, in raccordo con gli strumenti urbanistici;

e. tutela gli esercizi storici e tradizionali, le botteghe artigiane, con particolare attenzione alle merceologie scarsamente presenti;

f. valorizza e salvaguarda le aree o gli edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale;

g. garantisce la differenziazione delle attività commerciali con riferimento a specifiche classificazioni di carattere dimensionale, merceologico e qualitativo anche disponendo il divieto di vendita di merceologie, qualora questa costituisca un contrasto con la tutela di valori artistici, storici o ambientali.

4. Per le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono essere previste le prescrizioni anche con riferimento a:

1. ulteriori flussi di pubblico generati dall'apertura dell'esercizio;

2. incidenza del nuovo esercizio sul consumo di alcolici e per il contrasto al degrado urbano;

3. diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità”.

La Regione Puglia, dunque, con la Legge Regionale n. 24 del 16 aprile 2015 ha approvato il "Codice del Commercio" con le finalità di tutela dei consumatori, trasparenza del mercato, concorrenza, libertà d'impresa, trasparenza e semplificazione dei procedimenti amministrativi, mantenimento e valorizzazione della funzione commerciale, concorso alla valorizzazione delle produzioni tipiche pugliesi.

In tale cornice il Documento Strategico del Commercio assume un ruolo cruciale e decisivo per la programmazione dei Comuni nell'ambito delle politiche del commercio, della piena attuazione del costituito Distretto del Commercio del Commercio (D.U.C.), della possibilità di accedere ai finanziamenti regionali in materia, infine dell'ammodernamento dei processi insediativi imprenditoriali nell'ottica euro-unionale della libertà di fare impresa, di tutela della concorrenza, di insofferenza verso regimi limitativi dell'attività imprenditoriali fissati da parte dei Comuni in maniera apodittica, immotivata e generica e non giustificati da motivi imperativi di interesse generale, non altrimenti risolvibili, afferenti la tutela di altri beni e valori di interesse generale quali la tutela della salute, dell'ordine pubblico, dell'incolumità, del patrimonio artistico, storico e culturale, dell'ambiente.

Peraltro le linee programmatiche di mandato dell'attuale Amministrazione Comunale per il quinquennio 2020-2025 già enunciano l'obiettivo di adottare un nuovo documento strategico del commercio, al fine di rilanciare il settore commercio nel territorio di Corato.

Tale documento ha lo scopo di operare una ricognizione delle strutture commerciali esistenti e di programmare la nuova rete e l'espansione delle stesse, secondo logiche rispettose della tutela della concorrenza e non di rendite di posizione, con i soli vincoli e limiti- sanciti in sede di direttiva U.E. n.123/2006 ("Bolkestein") recepita in Italia dal d.lgs. 59/2010, riconducibili a imperativi motivi di interesse generale afferenti la tutela della salute, dell'ambiente, della sicurezza pubblica dell'ordine pubblico, della incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della tutela dei lavoratori, della tutela dei consumatori, dell'equità delle transazioni commerciali, della conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico.

Tale Piano è stato redatto in conformità allo strumento urbanistico generale comunale e tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale con sentenza n.239 /2016 proprio relativamente alla legge pugliese del settore.

Viepiù i principi di proporzionalità e ragionevolezza, sanciti in sede europea, che costituiscono ormai i capisaldi dell'attività amministrativa, impongono che la P.A. persegua il pubblico interesse con il minor sacrificio possibile per i privati, astenendosi da condotte esorbitanti.

La difficile attuale congiuntura economica e la perdurante crisi economica, evidenzia maggiormente la necessità ed opportunità da parte degli enti pubblici, in questo caso il Comune, che agli operatori economici sia offerta la possibilità di investire nell'ambito di qualsiasi attività produttiva ex DPR160/10.

Giova all'uopo osservare che, nel corso dell'ultimo periodo, la materia delle attività produttive risulta profondamente mutata a seguito di una vorticoso evoluzione legislativa, dottrina e giurisprudenziale che, sulla scorta peraltro delle pronunce del legislatore dell'Unione Europea, ha mirato a liberalizzare e semplificare l'avvio di tali attività.

Tanto, in virtù dei principi della libertà di concorrenza economica e della libertà di fare impresa, che hanno progressivamente eliminato i fattori limitativi prima esistenti.

In sostanza, il legislatore, sia comunitario che italiano, ha inteso eliminare gli ostacoli ancora oggi presenti sul mercato, riportando al centro dell'attenzione il cittadino, "rectius" il consumatore, e quindi la libertà di impresa, lo sviluppo occupazionale, il contenimento dei prezzi, l'apertura al mercato di nuovi operatori, il pluralismo delle attività economiche, a scapito della tutela di interessi corporativi e di quelli prettamente personalistici dei gestori di tali attività già insediate.

Viepiù, le novelle legislative dell'ultimo periodo (L.214/11, L.27/12, L. 35/12, il D.Lgs. 147/2012, la L. 124/2017, la Legge 14/2023 "Milleproroghe" su tutte) sono state improntate al principio della piena affermazione della capacità imprenditoriale, che si risolve anche nella tutela della concorrenza e che è altresì compito dello Stato e degli enti locali rimuovere ogni ostacolo alla sua attuazione, fatta salva la tutela della salute, dell'ambiente, ivi incluso quello urbano, dei lavoratori, dei beni culturali.

Alla luce dell'esposizione della normativa U.E.. (art.101 e ss. TFUE e direttiva U.E. n.123/2006), nazionale (D.Lgs. 59/10, D.Lgs. 147/2012, art.31 c.2 L. 214/2011), regionale (L.R. 24/2015), della giurisprudenza costituzionale (ex multis sentenza

n.239/2016) ed amministrativa in tema di insediabilità di iniziative imprenditoriali di cui innanzi, e del principio generale della libertà di concorrenza e di fare impresa con le sole eccezioni di cui all'art.8 c.1 lett. H) del d.lgs. 59/10, eventuali previsioni contenute nei piani commerciali che introducono ingiustificate restrizioni e sproporzionati limiti alle attività commerciali non possono risultare legittime.

La programmazione della rete di vendita da parte dei Comuni deve essere osservante dei principi di tutela della concorrenza e dell'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle piccole imprese commerciali, del principio per cui possono essere imposte limitazioni numeriche e quantitative degli esercizi commerciali sottoposti ai regimi autorizzatori esclusivamente quando queste rispondono a motivi imperativi d'interesse generale di cui si è innanzi detto.

Viepiù, le contemporanee dinamiche dell'economia e del mercato del lavoro riflettono l'esigenza ormai indifferibile di un aggiornamento ed armonizzazione delle programmazioni e pianificazioni comunali che, ancorché ispirati all'esigenza di una razionale ed equilibrata gestione del territorio, siano duttili, dinamici, versatili, in grado cioè di sostenere le scelte strategiche economico-produttive del territorio e di perseguire l'interesse pubblico della crescita di un territorio.

In sostanza, oggi non è più possibile concepire le zone produttive di un Comune per compartimenti stagni, dovendo le stesse, per forza di cose, essere versatili ed osmotiche, al fine di poter consentire l'insediamento di ogni tipo di attività, fermo restando il doveroso rispetto della specifica normativa di dettaglio.

Viepiù, la difficile attuale congiuntura economica e la perdurante crisi economica, che ha determinato la cessazione di non poche attività industriali o artigianali, ha confermato la felice intuizione attuata dal Comune con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 28/11/2016, avente ad oggetto la variante alle NN.TT.AA. del PRG in ordine alla riconversione della zona D, non più destinata ad attività industriali ed artigianali bensì a qualsiasi attività produttiva ex dpr 160/10 e alle condizioni in detta deliberazione consiliare fissate, per cui agli operatori economici deve essere offerta la possibilità di investire anche nell'ambito del commercio al dettaglio e/o all'ingrosso, della ristorazione, del turismo, del benessere della persona e, più generalmente, nell'ambito di qualsiasi attività produttiva ex DPR 160/10.

In sostanza, le pianificazioni devono favorire la libera affermazione della capacità imprenditoriale di un singolo operatore economico nelle sue variegate tipologie e non ostacolarla, tenendo conto della dinamicità del mercato ed alla luce del principio della sussidiarietà orizzontale ex art.118 c.4 Cost., in virtù del quale la Pubblica Amministrazione deve creare le condizioni utili a sostenere iniziative dei privati che perseguano l'interesse generale, quale può definirsi lo sviluppo economico di una comunità e di un territorio.

Tanto, in virtù dei principi della libertà di concorrenza economica e della libertà di fare impresa (art.41 Cost. e art.101 ess. T.F.U.E.), che hanno progressivamente eliminato i fattori limitativi prima esistenti.

In sostanza il legislatore, sia comunitario che italiano, ha inteso eliminare gli ostacoli ancora oggi presenti sul mercato, riportando al centro dell'attenzione il cittadino, "rectius" il consumatore, e quindi la libertà di impresa, lo sviluppo occupazionale, il contenimento dei prezzi, l'apertura al mercato di nuovi operatori, il pluralismo delle attività economiche, a scapito della tutela di interessi corporativi e di quelli prettamente personalistici dei gestori di attività già insediate.

In particolare, l'art.1 della legge n.27/12, di conversione del decreto legge n.1 del 27.01.2012, stabilisce espressamente che “.....sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:

b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.....

4. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione”.

Ancora, l'art.31 c.2 della L. 214/11 stabilisce espressamente che “Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali”.

Di recente, ispirandosi alla medesima ottica europeista di favore per la piena affermazione della capacità imprenditoriale, in osservanza di chiari indirizzi dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e del Ministero dello Sviluppo Economico ed in conformità alla giurisprudenza amministrativa consolidata, il Consiglio Comunale di Corato, con deliberazione n. 36 del 30 maggio 2023, modificando il previgente Regolamento vigente in materia, ha esteso agli esercizi di vicinato del settore alimentare e alle imprese di panificazione la platea degli operatori economici legittimati a richiedere al SUAP il rilascio del titolo autorizzativo per l'occupazione di suolo pubblico con dehor, gazebo e chioschi, facoltà prima ad esclusivo vantaggio delle sole attività di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Nel dettaglio, il Documento Strategico del Commercio del Comune di Corato contempla, oltre alla relazione generale illustrativa- fra gli altri contenuti- della consistenza della rete locale esistente e delle finalità e degli obiettivi che si intendono perseguire, la disciplina:

- del commercio in sede fissa

- del commercio su aree pubbliche
- delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
- della vendita della stampa
- del sistema della distribuzione dei carburanti per auto-trazione.

Il processo di redazione del presente D.S.C. è stato elaborato e dettagliato, così come il processo di partecipazione con le associazioni di categoria e sindacali e l'intera cittadinanza.

Infatti, in data 21/09/2023 nel corso di un incontro tenutosi a Palazzo di Città, così come prescritto dalla L.R. 24/15 è stato acquisito il parere favorevole delle organizzazioni di categoria e sindacali.

In data 06/11/2023 si è svolto nel chiostro del Palazzo di Città un incontro pubblico di presentazione del D.S.C.

In data 09/11/2023 nel corso di un incontro tenutosi a Palazzo di Città, è stato acquisito il parere favorevole della Consulta Comunale per lo Sviluppo Economico;

Sulla deliberazione consiliare avente ad oggetto l'approvazione del Documento Strategico del Commercio si è espressa favorevolmente la Commissione Consiliare Attività Produttive nella seduta del 14 novembre 2023.

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore alle Attività Produttive

VISTO il Documento Strategico del Commercio del Comune di Corato articolato in relazione generale, disciplina del commercio in sede fissa, del commercio su aree pubbliche, delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, della vendita della stampa, del sistema della distribuzione dei carburanti per auto-trazione;

VISTA la L.R. 24/2015 e ss.mm.ii.

ACQUISITI i pareri favorevoli delle organizzazioni di categoria e sindacali, reso nel corso dell'incontro del 21/09/2023 con l'A.C., e della Consulta Comunale per lo Sviluppo Economico, reso nel corso dell'incontro del 09/11/2023 con l'A.C.;

VISTO il parere della Commissione Consiliare Attività Produttive reso nella seduta del 14 novembre 2023;

VISTO il parere di regolarità tecnico-amministrativa favorevole, espresso dal Dirigente del Settore ai sensi dell'art. 49 - D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'esito della votazione,

DELIBERA

1) APPROVARE, per le motivazioni di cui in narrativa, il Documento Strategico del Commercio del Comune di Corato ex L.R. 24/2015, composto da:

- Relazione Generale
- Regolamento per il commercio su aree pubbliche e relative tavole;
- Regolamento per l'insediamento delle medie strutture di vendita;
- Regolamento per la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti
- Disciplina della vendita della stampa quotidiana e periodica
- Disciplina dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

2) TRASMETTERE , il Documento Strategico del Commercio del Comune di Corato alla Regione Puglia ai sensi e per gli effetti della L.R. 24/15, nonché al Settore AA.GG.- Suap per quanto di competenza.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

La Presidente del Consiglio
Valeria Mazzone

Il Segretario ComunaleIl Segretario Generale
Dott.ssa Marianna Aloisio

(atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)